

LA REPUBBLICA ITALIANA



La nascita della Repubblica

2 giugno 1946

Referendum istituzionale: monarchia o repubblica ?

Votarono per la prima volta in Italia le donne: suffragio universale.

13 milioni di donne, 12 milioni di uomini,
per l'89% di affluenza, andarono al voto.

Vinse la scelta repubblicana (con uno scarto di 2 milioni).

Il re Umberto I di Savoia andò in esilio in Portogallo.

L'Assemblea Costituente,
formata da 556 deputati eletti,
redasse la nuova Costituzione.
I deputati lavorarono per 18 mesi:
il 22 dicembre 1947 venne approvata
la Costituzione della Repubblica italiana,
che entrò in vigore il **1 gennaio 1948**.

II PARLAMENTO



La struttura della Repubblica italiana

In Italia il Parlamento è bicamerale:



Camera dei deputati



Senato

Hanno stessi poteri e funzioni e si controllano reciprocamente.

(bicameralismo perfetto)

Senatori e deputati godono dell'immunità parlamentare.



IMMUNITA' PARLAMENTARE

Questa immunità è un complesso di prerogative che serve a favorire lo svolgimento delle funzioni, evitare le persecuzioni processuali ingiustificate e, soprattutto, le vendette degli avversari politici.

In altre parole è fondamentale per il corretto svolgimento della funzione istituzionale ricoperta. Significa che deputati e senatori non possono subire processi o restrizioni della libertà personale, a meno che non venga votata

l'autorizzazione a procedere dalle Camere.

L'immunità parlamentare è disciplinata dall'articolo 68 della Costituzione e si articola nell'insindacabilità per le opinioni ed i voti espressi e nella inviolabilità della libertà personale per i reati commessi.

Tali garanzie durano per tutto il tempo in cui il parlamentare resta in carica, dopodiché si esauriscono; a quel punto, per la magistratura, egli torna ad essere un comune cittadino.

Il Parlamento ha potere legislativo.

ITER LEGISLATIVO.

Ogni disegno di legge deve superare l'esame prima della Camera dei deputati, poi del Senato (altrimenti torna indietro).

La legge, poi, va alla firma del Presidente della Repubblica che, se accetta di promulgarla, la fa pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

Dopo 15 giorni dalla pubblicazione entra in vigore.

Alcune altre funzioni:

- conferire e revocare la fiducia al Governo;
- eleggere il Presidente della Repubblica;
- eleggere 5 membri della Corte Costituzionale.

CAMERA DEI DEPUTATI

Composta al momento da **630** deputati

*(che scenderanno a **400** dopo il risultato del referendum del settembre 2020).*

Per candidarsi alla Camera bisogna aver compiuto almeno 25 anni, per votare i deputati bisogna avere almeno 18 anni.

I deputati rimangono in carica 5 anni.

La sede della Camera dei deputati è Montecitorio, a Roma.

MONTECITORIO



In questo momento il Presidente della Camera dei Deputati è
Roberto Fico, appartenente al Movimento 5 Stelle.



SENATO

Composto al momento da **315** senatori
*(che scenderanno a **200** dopo il risultato del referendum del
settembre 2020).*

Per candidarsi al Senato bisogna aver compiuto almeno 40
anni, per votare i senatori bisogna avere almeno 25 anni.

I senatori rimangono in carica 5 anni.

La sede del Senato è Palazzo Madama, a Roma.

PALAZZO MADAMA



In questo momento il Presidente del Senato è
M. Elisabetta Casellati, appartenente al partito Forza Italia.





IL GOVERNO

Il Governo è composto da:

Consiglio dei Ministri,

cioè

Presidente del Consiglio

+

Ministri

Il Governo ha potere esecutivo.

La sede del Governo italiano è Palazzo Chigi.

PALAZZO CHIGI



In questo momento il Presidente del Consiglio è Giuseppe Conte, che si dichiara, dal punto di vista dell'appartenenza politica, indipendente.



Come si forma il Governo?

Prima fase

Consiste essenzialmente nelle consultazioni che il Presidente della Repubblica svolge per individuare il potenziale Presidente del Consiglio, in grado di formare un governo che possa ottenere la fiducia dalla maggioranza del Parlamento.

In sostanza, questa fase può ritenersi realmente circoscritta a quelle consultazioni che potrebbero essere definite necessarie e, cioè, quelle riguardanti i Capi dei Gruppi parlamentari e dei rappresentanti delle coalizioni, con l'aggiunta dei Presidenti dei due rami del Parlamento, i quali devono essere comunque sentiti in occasione dello scioglimento delle Camere. A titolo esemplificativo può dirsi che l'elenco attuale delle personalità che il Presidente della Repubblica consulta comprende: i Presidenti delle camere; gli ex Presidenti della Repubblica, i rappresentanti delle delegazioni politiche.

Seconda fase

Il Presidente della Repubblica conferisce l'incarico direttamente alla personalità che, per l'indicazione emersa dalle consultazioni, può costituire un governo ed ottenere la fiducia dal Parlamento. L'incarico è conferito in forma esclusivamente orale, al termine di un colloquio tra il Presidente della Repubblica e la personalità prescelta. Del conferimento dell'incarico dà notizia, con un comunicato alla stampa, alla radio e alla televisione, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica.

L'incaricato, che di norma accetta con riserva, dopo un breve giro di consultazioni, si reca nuovamente dal Capo dello Stato per sciogliere, positivamente o negativamente, la riserva. Subito dopo lo scioglimento della riserva si perviene alla firma e alla controfirma dei decreti di nomina del Capo dell'Esecutivo e dei Ministri.

In sintesi il procedimento si conclude con l'emanazione di tre tipi di decreti del Presidente della Repubblica:


- quello di nomina del Presidente del Consiglio (controfirmato dal Presidente del Consiglio nominato, per attestare l'accettazione);
- quello di nomina dei singoli ministri (controfirmato dal Presidente del Consiglio);
- quello di accettazione delle dimissioni del Governo uscente (controfirmato anch'esso dal Presidente del Consiglio nominato).

Terza fase

Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento, che rappresenta l'espressione del dovere di fedeltà che incombe in modo particolare su tutti i cittadini e, in modo particolare, su coloro che svolgono funzioni pubbliche fondamentali (in base all'art. 54 della Costituzione).

Entro dieci giorni dal decreto di nomina, il Governo è tenuto a presentarsi, con il suo programma, davanti a ciascuna Camera per ottenere il voto di fiducia, voto che deve essere motivato dai gruppi parlamentari ed avvenire per appello nominale, al fine di impegnare direttamente i parlamentari nella responsabilità di tale concessione di fronte all'elettorato.

E' bene precisare che il Presidente del Consiglio e i Ministri assumono le loro responsabilità sin dal giuramento e, quindi, prima della fiducia.

The image features the Italian national flag, which consists of three vertical stripes of green, white, and red. The text is overlaid on the white stripe.

*"Giuro di essere fedele alla Repubblica,
di osservarne lealmente la Costituzione
e le leggi e di esercitare le mie funzioni
nell'interesse esclusivo della nazione"*

Strumenti del Governo



E' uno strumento usato dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza.

E' immediatamente efficace, ma diventa nullo se il Parlamento non lo converte in Legge ordinaria in 60 giorni.

Ha assoluto carattere provvisorio



Si differenzia dal decreto-legge perché il Governo lo vara dopo e non prima dell'intervento parlamentare.

E' un atto che ha forza di legge per delega espressa e formale del Parlamento al Governo



DPCM

(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Il Decreto del presidente del consiglio (Dpcm) è un atto amministrativo che non ha forza di legge e che, come i decreti ministeriali, ha il carattere di fonte normativa secondaria e serve per dare attuazione a norme o varare regolamenti. I DPCM sono sempre esistiti, anche se erano uno strumento poco usato. Questi provvedimenti sono emanati dal solo Presidente del Consiglio, e non dall'intero Consiglio dei Ministri, e dal punto di vista formale sono atti di secondo grado. Ciò vuol dire che nella gerarchia giuridico-istituzionale sono di rango inferiore rispetto alla legge, ai decreti legge e ai decreti legislativi delegati.

Generalmente i DPCM riguardano questioni meramente tecniche su un settore o ambito specifico e mai prima d'ora era accaduto che avessero una rilevanza nazionale di così grande portata. Ogni DPCM - essendo di "rango inferiore" - deve reggersi su una legge e o su un decreto che ne sancisce l'ambito di applicazione, i principi generali e i limiti, altrimenti sarebbe incostituzionale. Per questo, nonostante le molte critiche, i DPCM dell'emergenza Covid sembrerebbero in regola: ciascun provvedimento trova legittimazione in un decreto legge (decreto Io resto a casa, di Semplificazioni, di agosto e così via).



Perché si sta facendo uso di vari DPCM durante l'emergenza sanitaria?

Perché è risultata la forma più celere, snella e garantista della salute personale e pubblica, sebbene a discapito di altri diritti costituzionalmente garantiti (movimento, impresa, istruzione), tenuto conto che l'iter legislativo delle leggi dura in media mesi e riunire tutto il Parlamento richiede un assembramento di persone.

È così nato una specie di nuovo protocollo per le decisioni in emergenza.

Alcuni si sono subito allarmati ritenendo che, così operando, il Coronavirus stia legittimando uno strapotere del Governo sul Parlamento. Alcuni hanno parlato di incostituzionalità e violazione della gerarchia delle fonti. Altri vedono i DPCM come un 'protocollo', una risposta immediata ad una situazione di emergenza, che dovrà dismettersi immediatamente con la fine dell'emergenza.

Articolo 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [cfr. art. 76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [cfr. artt. 61 c. 2, 62 c. 2].

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

La Costituzione italiana

<http://www.senato.it/1024>



Il Presidente della Repubblica

Per la Costituzione è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Deve essere una personalità di grande spessore, valore ed equilibrio.

Deve aver compiuto 50 anni, il suo mandato dura 7 anni.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento
in seduta comune dei suoi membri.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a
maggioranza di due terzi dell'assemblea.

Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile
con qualsiasi altra carica.

Il Presidente della Repubblica può nominare 5 senatori a vita e diventa di diritto lui stesso un senatore a vita.

Rappresenta l'organo incaricato di garantire la separazione dei poteri e il corretto funzionamento della vita pubblica.

E' un arbitro imparziale.

Ha un potere neutro: non ha né potere legislativo, né esecutivo, né giudiziario.



Il Presidente della Repubblica:

- Può inviare messaggi alle Camere.
- Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
 - Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
- Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
 - Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
 - Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
- Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
- Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
 - Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
 - Può concedere grazia e commutare le pene.
 - Conferisce le onorificenze della Repubblica.
- Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Può essere incriminato solo dal Parlamento per alto tradimento e attentato alla Costituzione (*in linguaggio americano "impeachment"*).

Il processo in questo caso dovrà essere svolto dalla Corte Costituzionale.

Finora in Italia nessun Presidente è stato incriminato, ma nel 1978 si dimise Giovanni Leone e nel 1992 Francesco Cossiga.

La Costituzione non prevede un limite al numero dei mandati:
il primo caso di rielezione è stato quello di Giorgio Napolitano nel 2013.

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sergio Mattarella





La Corte Costituzionale

E' l'altro organo di Garanzia della Repubblica italiana.

Controlla le leggi emanate, che non devono essere contrarie o non coerenti con la Costituzione. I membri della Corte sono di fatto “Custodi della Costituzione”: essi devono sorvegliare i possibili abusi dei poteri dello Stato (nessun potere dello Stato deve sfruttarlo a proprio vantaggio e/o a danno della collettività).

La Corte è composta da 15 membri.

Il mandato dura 9 anni e non è replicabile.

Possono entrare a far parte della Corte Costituzionale: alti magistrati, docenti universitari, avvocati con più di 20 anni di professione. Nel corso del mandato non possono esercitare il loro lavoro, né praticare altra attività politica.

La Corte Costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

La Corte Costituzionale:

- giudica la legittimità delle leggi
- l'ammissibilità dei referendum abrogativi
- i conflitti tra Stato e Regioni
- i conflitti tra Regioni
- giudica il Presidente della Repubblica in caso di messa in accusa.



Corte Costituzionale



Palazzo della Consulta
(sede della Corte Costituzionale)



II REFERENDUM



Che cos'è un referendum?

E' un istituto giuridico, strumento di democrazia diretta: richiesta agli elettori di una decisione su singole questioni.

L'etimologia:

dal latino “*refero*”, cioè “riferisco”, quindi “convocazione per riferire”.

referendum

Referendum costituzionale

(detto anche approvativo o confermativo)

(art.138)

Nel referendum confermativo, detto anche costituzionale o approvativo, si prescinde dal quorum, ossia si procede al conteggio dei voti validamente espressi indipendentemente se abbia partecipato o meno alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto.

Con il referendum confermativo il popolo decide se confermare o meno una legge di riforma costituzionale già approvata dal Parlamento, ma senza la maggioranza qualificata dei due terzi.

Si procede ad un referendum confermativo di una legge costituzionale nel caso in cui ne facciano richiesta un quinto dei membri di una camera, oppure 500.000 elettori oppure cinque consigli regionali.

La votazione ha luogo in una domenica compresa fra il 50° e il 70° giorno successivo all'indizione del referendum stesso.

Referendum abrogativo

(art.75)

Attraverso il referendum abrogativo si decide se abrogare, in tutto o in parte, una legge ordinaria.

E' valido solo se si raggiunge il quorum:
se si reca a votare il 50% + 1 degli aventi diritto.



GRAZIE E BUONO
STUDIO!

IL TEAM DI NOTEACHER <3



NO
TEACHER